

Comune di Carosino

Provincia di Taranto

REGOLAMENTO AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 20/07/2017

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

Art. 2 - (Definizioni)

Art 3 - (I cittadini attivi)

Art.4- (Patto di collaborazione)

Art. 5 - (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

Art. 6 - (Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)

Art. 7- (Promozione della creatività urbana)

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 8 - (Disposizioni generali)

Art. 9- (Proposte di collaborazione)

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

Art. 10- (Interventi di cura occasionale)

Art. 11- (Gestione condivisa di spazi pubblici)

Art. 12 - (Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico)

Art. 13- (Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

Art . 14 - (Individuazione degli edifici)

Art. 15 - (Gestione condivisa di edifici)

CAPO V - Formazione

Art . 16- (Finalità della formazione)

Art . 17 - (Il ruolo delle scuole)

CAPO VI - Forme di sostegno e “baratto amministrativo”

Art. 18 - (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali) Art. 19- (Accesso agli spazi comunali)

Art. 19 - (Materia lidi consumo e dispositivi di protezione individuale)

Art. 20 - (Affiancamento nella progettazione)

Art. 21- (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)

Art. 22- (Autofinanziamento)

Art. 23 - (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

Art . 24 – (Applicazione del baratto amministrativo)

Art. 25 – (Individuazione dell'importo complessivo e del limite individuale)

Art. 26 – (Identificazione del numero di moduli)

Art. 27 – (Destinatari del baratto)

Art. 28 - (Obblighi del richiedente)

Art. 29 – (Registrazione dei moduli)

Art. 30 - (Obblighi del Comune verso il richiedente)

CAPO VII - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 31 - (Comunicazione collaborativa)

Art . 32- (Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione)

Art. 33 - (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

CAPO VIII ·(Responsabilità e vigilanza)

Art. 34- (Prevenzione del rischi)

Art. 35- (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie

Art. 36 -(Entrata in vigore e Sperlmentazlone)

Art . 37 - (Disposizioni transitorie)

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Riferimenti legislativi

1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando attuazione in particolare agli artt. 118, 114 comma 2 e comma 117, comma 6, della Costituzione.

2. A fronte di interventi per la riqualificazione del territorio da parte di cittadini singoli o associati, i Comuni hanno la possibilità di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi giusto disposto di cui all'art. 24 della legge n.164 del 2014 "*Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio*" di cui all'art. 24 e ss. del presente regolamento.

Art. 2 definizioni

a) cittadini attivi: tutti i soggetti singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;

b) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del comune;

c) patto di collaborazione: il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani;

d) baratto amministrativo: possibilità di applicare un patto di collaborazione in corresponsione del mancato pagamento dei tributi comunali già scaduti, offrendo all'ente comunale, e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali.

e) interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;

f) gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività;

g) interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi ed integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita;

h) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3 I cittadini attivi

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 4 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

Art. 4 (Patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione (Allegato A) è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;

Art. 5 (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.

2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi.

Art. 6 (Promozione della creatività urbana)

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

CAPO II- Disposizioni di carattere procedurale

Art. 7 (Disposizioni generali)

1. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.

2. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.

3. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

Art. 8 (Proposte collaborative)

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
 - b) la proposta rientra tra i moduli di collaborazione predefiniti di cui all'art. 32;
 - c) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento;
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. Nel caso di cui alla lett. b) del comma l'iter procedurale è definito dall'atto del responsabile del servizio che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito. Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti.
3. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti;
4. La struttura predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al responsabile del servizio competente. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa la Giunta.
5. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.
6. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del responsabile del servizio.

CAPO III Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

Art. 9 (interventi di cura occasionale)

La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma ricade all'interno dei moduli di collaborazione predefinita di cui al successivo art. 32.

Art 10 (Gestione condivisa di spazi pubblici)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.

2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene

4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi.

Art. 11 (Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.

2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.

Art.12 (Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.

2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, stima dei lavori da eseguirsi.

3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

Art.13 (Individuazione degli edifici)

La Giunta, sulla base di procedure partecipative e deliberative, individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.

Art . 14 (Gestione condivisa di edifici)

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione .
2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.
3. La durata della gestione condivisa non supera i cinque anni.

CAPO V - Formazione

Art.15 (Finalità della formazione)

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.

Art. 16 (ruolo delle scuole)

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con Scuola possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO VI - Forme di sostegno

Art. 17 (Esenzioni ed agevolazioni In materia di canoni e tributi locali)

1. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore dei cittadini attivi che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 18 (Accesso agli spazi comunali)

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.

Art. 19 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione Individuale)

Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.

Art. 20 (Affiancamento nella progettazione)

Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere

l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art . 21 (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni volontari.
3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura a i cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 33 del presente regolamento.
6. Possono essere rimborsati i costi relativi a: a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività; b) polizze assicurative; c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.

Art 22 (Autofinanziamento)

Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

Art . 23 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati.
2. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti da i privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

Art. 24 (Applicazione del baratto amministrativo)

1. Una forma di sostegno può essere rappresentata dal cosiddetto "baratto amministrativo" ossia si introduce la possibilità di offrire all'ente comunale, e quindi alla comunità territoriale, in luogo del pagamento del tributo comunale TARI una prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali.

Art. 25 (Individuazione dell'importo complessivo)

1 Ogni anno con atto di Giunta comunale ovvero in sede di approvazione del bilancio di esercizio viene fissato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'importo complessivo per le attività oggetto del "baratto amministrativo".

Art. 26 (Redazione progetto ed identificazione del numero di moduli)

1. L'Ufficio Tecnico del Comune di Carosino, di concerto con l'assessorato ai lavori pubblici, predispone un progetto di cui all'art. 24 della legge n. 164 del 2014 del valore economico pari a quanto determinato nel precedente articolo.

2. Sulla base di detto importo saranno individuati un numero di moduli operativi pari all'ammontare complessivo determinato. Ciascun modulo sarà composto da n. 8 ore e avrà valore simbolico di € 60 con il limite massimo stabilito per nucleo familiare pari ad € 780,00.

2. E' data possibilità al Responsabile dell'Ufficio Tecnico individuare un Tutor, fra i dipendenti del proprio Ufficio, al fine di delegare le attività di coordinamento per la realizzazione del progetto.

Art. 27 (Destinatari del baratto)

1. I destinatari del "baratto amministrativo" sono residenti maggiorenni, con un indicatore ISEE non superiore a € 8.500 e che hanno tributi comunali non pagati, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati.

2. Possono presentare domanda compilando l'apposito modello (allegato B) entro il 30 aprile di ogni anno. Per l'anno 2017, la scadenza per la consegna della domanda è fissata al 30 settembre.

3. Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo", la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

	Punteggio
ISEE sino a € 2.500	8
ISEE sino a € 4.500	6
ISEE sino a € 8.500	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	3
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	1
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	2
I nuclei monogenitoriali con minori a carico	3
I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare)	2
Morosità non colpevole	3

Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda	1
---	---

Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna (fa fede la data del protocollo del Comune di Carosino, ovvero l'ordine di consegna nel corso della giornata per le domande del medesimo giorno).

L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.

Il mancato rispetto per tre volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

I destinatari del "baratto amministrativo" impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento saranno provvisti, a cura del Comune di Carosino, di cartellino e vestiario identificativo.

Art. 28 (Obblighi del richiedente)

1. Il destinatario del "baratto amministrativo" opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarità e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'ente. E' tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio o, ove nominato al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

2. Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del tributo, riconoscendo n. 8 ore di partecipazione al "baratto amministrativo" ogni € 60 di tributo simbolico da versare.

Art. 29 (Registrazione dei moduli)

1. In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono esplicitati, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo "baratto amministrativo". Lo svolgimento delle attività di cui al "baratto amministrativo" può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente su indicazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico.

2. Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 30 (Obblighi del Comune verso il richiedente)

1. Il Comune di Carosino provvede a fornire gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività, ivi inclusa una copertura assicurativa.

2. Qualora le attività da realizzare richiedano competenze particolari e specifiche diverse da quelle possedute dai beneficiari del "baratto amministrativo" purché dichiarate nel modulo di domanda del "baratto amministrativo", il Comune di Carosino si impegna a fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, con modalità da concordare con i richiedenti stessi che sono tenuti a partecipare.

CAPO VII- Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 31 comunicazione collaborativa

Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con icittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione del beni comuni urbani.

Art. 32 (Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione)

1. Il Comune, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definisce e porta a conoscenza dei cittadini le Ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.

2. Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di manuali d'uso per informare i cittadini circa le possibilità di collaborazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

Art. 33 (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.

CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza

Art. 34 (Prevenzione dei rischi)

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione Individuali che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 35 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO IX Disposizioni finali e transitorie

Art. 36 (Entrata in vigore e Sperimentazione)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.

2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.

3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Art. 37 (Disposizioni transitorie)

Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento

potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

ALLEGATO A

Modulo di domanda del “baratto amministrativo”

Alla Cortese att.ne del Sindaco

Il sottoscritto nato a il
..... codice fiscale e residente in via
..... a Carosino, telefono/cell
.....

chiede

di poter partecipare al “baratto amministrativo”, per la copertura del tributo
per l’importo pari a € provvedendo a fornire copia della dichiarazione ISEE 2015
(non superiore a € 8.500), del documento di identità e a compilare, ai fini della graduatoria, la
tabella sottostante.

	Compilare
Numero di famigliari in cerca di occupazione	
Numero di cassa integrati nel proprio nucleo	
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	
Nucleo monogenitoriali con minori a carico	
Nucleo familiare con 4 o più figli minori a carico	
Numero di componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro famigliare)	
Morosità non colpevole	
Contributi di solidarietà già ricevuti a oggi	

A tal proposito, il richiedente precisa che (barrare la risposta con una X):

1) è disponibile a operare:

a) mattino

b) pomeriggio

2) si ritiene:

a) idoneo e formato

b) non idoneo o non informato (richiedendo pertanto apposito corso di formazione e sulla sicurezza) all'espletamento delle attività previste dal "baratto amministrativo" di cui all'art. 1 del Regolamento.

Nel compilare il presente modulo il richiedente conferma di aver preso visione e accettazione del Regolamento.

L'eventuale consenso alla presente domanda è comunicato per iscritto.

Firma

Data